

Fondazione Luca Pacioli



CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO PER IL 2003 E 2004

*(Art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo comprendente
le modificazioni apportate dal Senato)*

Scheda di lettura n. 5/2003

Documento n. 21 del 12 novembre 2003

INDICE

1.	Soggetti interessati	Pag.	3
2.	Periodi d'imposta	"	3
3.	Comunicazione di adesione	"	3
4.	Obblighi dichiarativi	"	4
	<i>4.1. Periodo d'imposta 2003</i>	"	4
	<i>4.2. Periodo d'imposta 2004</i>	"	5
5.	Benefici ai soggetti che hanno aderito	"	6
6.	Vantaggi fiscali	"	6
7.	Vantaggi previdenziali	"	8
8.	Vantaggi in relazione ai poteri di accertamento della Finanza	"	8
9.	Decadenza dei benefici	"	9

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO PER IL 2003 E 2004

*(Art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo comprendente
le modificazioni apportate dal Senato)*

Si fa seguito alla scheda di lettura n. 17 del 24 ottobre 2003, con la quale si è data una prima informazione circa la disciplina del “*concordato preventivo*”, quale stabilita con l’art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, contenente “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”.

Si comunica in proposito che, in sede di esame del disegno di legge di conversione, il Senato ha modificato i contenuti di tale disciplina, sostituendo l’intero testo dell’art. 33 del decreto. Le novità più rilevanti riguardano: 1) per l’anno 2003, la eliminazione della esenzione per le eccedenze di reddito oltre una certa misura; 2) per l’anno 2004, l’attenuazione della necessaria coincidenza tra i dati contabilizzati e quelli esposti in dichiarazione.

Il disegno di legge di conversione è attualmente all’esame della Camera (atto Camera n. 4447).

Per l’interesse della materia, si fornisce qui di seguito una illustrazione della disciplina secondo le disposizioni del nuovo testo dell’art. 33, approvato in prima lettura dal Senato. Salvo diverse indicazioni, nel corso della successiva trattazione si farà riferimento appunto a questo nuovo testo.

Si avverte che anche detta disciplina non è definitiva e potrà essere oggetto di ulteriori modificazioni nel corso del successivo iter parlamentare.

Il Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ha comunicato le proprie considerazioni sul tema al Ministro dell’Economia e delle Finanze con nota del 22 ottobre 2003.

* * *

L’art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo approvato dal Senato, disciplina il concordato preventivo per il biennio 2003-2004. Con le disposizioni relative il legislatore vuole anticipare in via sperimentale l’introduzione a regime dell’istituto del concordato preventivo, che dovrebbe avere durata triennale e che dovrebbe avere effetto a

partire dall'anno 2005¹. Secondo quanto chiarito dalla relazione al disegno di legge di conversione, mentre il concordato preventivo triennale avrà a regime carattere individuale, l'istituto che è ora introdotto in via sperimentale ha carattere di massa, nel senso che gli obblighi tributari dei soggetti concordatari sono definiti in modo uniforme.

Il concordato preventivo per il 2003 e 2004 è facoltativo e impegna i contribuenti che abbiano aderito, titolari di redditi d'impresa ed esercenti arti e professioni, a dichiarare:

- per il 2003, ricavi o compensi superiori a quelli del 2001 almeno del 9%², con un reddito superiore a quello del 2001 almeno del 7%³;
- per il 2004, ricavi o compensi superiori a quelli del 2003 almeno del 4,5%, con un reddito superiore a quello del 2003 almeno del 3,5%.

In aggiunta, è comunque necessario che in ciascun anno (2003 e 2004) sia dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo di almeno 1.000 euro.

Le grandezze oggetto del concordato sono pertanto sia i ricavi per le imprese e i compensi per i professionisti, sia i corrispondenti redditi per entrambe le categorie di soggetti.

I maggiori ricavi o compensi e i maggiori redditi dichiarati si riflettono sulla determinazione dell'imponibile IRAP, sugli adempimenti IVA, sui contributi previdenziali. A fronte dei maggiori ricavi o compensi e dei maggiori redditi dichiarati, i contribuenti interessati ottengono taluni benefici:

- a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
- b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che ne vengano richiesti dal cliente;
- c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

Qui di seguito si illustra più nel dettaglio la disciplina stabilita.

1 La introduzione di un concordato triennale preventivo è prevista:

a) dall'art. 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo le seguenti linee caratteristiche:

- contribuenti persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo;
- nel periodo d'imposta che precede il triennio, ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
- definizione della base imponibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IRAP;
- intassabilità degli eventuali maggiori imponibili e irrilevanza degli imponibili eventualmente minori;
- norme di attuazione da emanare con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) dall'art. 3, comma 1, lett. e), della legge 7 aprile 2003, n. 80, di delega per la riforma tributaria, che nell'ambito del programma di semplificazione del sistema delega il Governo ad introdurre il *“concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore”*.

Lo stesso art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, al comma 15, chiarisce che le disposizioni sul concordato preventivo per il 2003-2004 *“non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), numero 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80”*.

2 Le percentuali del 9% e del 4,5% corrispondono al tasso annuo di aumento in termini nominali del prodotto interno lordo (PIL), incrementato di circa un punto percentuale (relazione al disegno di legge di conversione).

3 Le percentuali del 7% e del 3,5% corrispondono al tasso medio annuo di aumento del Prodotto interno lordo (relazione al disegno di legge di conversione).

1. Soggetti interessati

Sono interessati alla disciplina del concordato preventivo per il 2003 e il 2004 i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni (comma 2) il cui volume di ricavi o di compensi per il 2001 non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore. Non rileva la natura giuridica del soggetto d'imposta. La facoltà di avvalersi della disciplina riguarda pertanto le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali.

Non sono ammessi al concordato preventivo (comma 12) i contribuenti che:

- non erano in attività il 31 dicembre 2000;
- per l'anno 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569 euro⁴. Per le imprese non si comprendono tra i ricavi i corrispettivi delle cessioni di azioni, obbligazioni ed altri titoli;
- hanno titolo ad avvalersi di regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta per l'anno 2001 o per l'anno 2003⁵;
- non si impegnino a rispettare gli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina del concordato preventivo (vedi successivo paragrafo 4).

2. Periodi d'imposta

Il concordato preventivo riguarda il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e quello successivo e quindi nella generalità dei casi le imposte dovute per gli anni 2003 e 2004 (comma 1).

3. Comunicazione di adesione

La disciplina del concordato preventivo trova applicazione nei confronti dei soggetti che esprimano la loro adesione mediante comunicazione resa tra il 1° gennaio ed il 16 marzo 2004 (comma 15).

Le modalità di presentazione della comunicazione di adesione saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'adesione riguarderà contestualmente le due annualità.

⁴ La cifra sembra imprecisa. Il controvalore di 10 miliardi di lire è infatti pari a 5.164.569 euro.

⁵ Sono tali il regime di determinazione forfetaria dell'IVA e delle imposte sui redditi previsto per i contribuenti minori (cfr. art. 3, commi da 171 a 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), quello agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali (cfr. artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

4. Obblighi dichiarativi

Il contribuente che abbia comunicato di aderire al concordato preventivo assume l'obbligo di dichiarare per il 2003 e il 2004 ricavi⁶ o compensi⁷ e redditi non inferiori a quelli previsti dalla norma, qui di seguito specificati.

4.1. Periodo d'imposta 2003

Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, vanno dichiarati:

- *ricavi o compensi* che siano maggiori dei ricavi o compensi del 2001 almeno del 9%;
- *redditi* che siano maggiori di quelli del 2001 almeno del 7%.

Queste condizioni possono essere soddisfatte ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA anche a seguito di adeguamento in dichiarazione (comma 4). In altri termini, ove i ricavi o compensi minimi da dichiarare non risultino dalle scritture contabili obbligatorie, è sufficiente che gli stessi risultino esposti sia nella dichiarazione dei redditi, sia in quella annuale IVA. Lo stesso vale per i redditi minimi che, ove non risultino dalle scritture contabili obbligatorie, possono essere comunque esposti nella dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.

Poiché l'obbligo è riferito ad importi minimi, l'adesione al concordato non esime il contribuente dal dichiarare i ricavi o compensi ovvero i redditi maggiori eventualmente conseguiti.

Se i ricavi o compensi dichiarati per il 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, da effettuare prima della presentazione della comunicazione di adesione (comma 5). Le modalità di adeguamento saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale (comma 15).

Ai fini della quantificazione dei dati da assumere a riferimento (ricavi o compensi e redditi 2001), deve tenersi conto inoltre degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e defi-

6 Rilevano come ricavi:

- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 53, comma 1, lett. a), del TUIR;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 53, comma 1, lett. b).

Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui sopra destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

7 Rilevano come compensi quelli indicati nell'art 50, comma 1, del TUIR (compensi in denaro o in natura percepiti, anche sotto forma di partecipazione agli utili).

nizioni previste dalla disciplina di definizione degli obblighi tributari⁸. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative che abbiano comportato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati (comma 6).

4.2. *Periodo d'imposta 2004*

Per il secondo periodo d'imposta (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003) vanno dichiarati:

- *ricavi o compensi* che siano maggiori dei ricavi o compensi del 2003⁹ almeno del 4,5%. Per ricavi o compensi del 2003 pare debbano intendersi i ricavi o i compensi dichiarati per il 2003, anche se superiori a quelli minimi;
- *redditi* che siano maggiori di quelli del 2003 almeno del 3,5%. Per redditi del 2003 pare debbano intendersi i redditi dichiarati per il 2003, anche se superiori a quelli minimi.

Con talune rilevanti limitazioni, queste condizioni possono essere soddisfatte ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA anche a seguito di adeguamento in dichiarazione (comma 4).

Più in particolare, per quanto riguarda *i ricavi o compensi* minimi da dichiarare, ove gli stessi non risultino dalle scritture contabili obbligatorie, la possibilità di esporli nella dichiarazione dei redditi e in quella annuale IVA è consentita solo se i ricavi o compensi minimi possono essere raggiunti con un incremento non superiore al 5% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Sembra ricavarsene che, ove i ricavi o compensi registrati in contabilità non siano sufficientemente corrispondenti ai ricavi o compensi concordati (ricavi o compensi registrati aumentati del 5% uguali o superiori ai ricavi o compensi concordati), mancando la possibilità di adeguamento in dichiarazione, si produce una causa di decadenza dai benefici previsti, con effetto sia per 2004 che per il 2003 (cfr. comma 9).

La stessa possibilità di adeguamento esiste per i redditi minimi che, ove non risultino dalle scritture contabili obbligatorie, possono essere comunque esposti nella dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi. Nel caso dei redditi, si sottolinea, la possibilità di adeguamento in dichiarazione non incontra limitazioni.

Anche per il 2004, poiché l'obbligo di dichiarazione derivante dall'adesione al concordato è riferito ad importi minimi, il contribuente che abbia aderito deve comunque dichiarare i ricavi o compensi ovvero i redditi maggiori eventualmente conseguiti.

⁸ Cfr. la legge 27 dicembre 2002, n. 289

⁹ Il riferimento ai ricavi o compensi 2001, previsto dal D.L. n. 269 citato, è stato eliminato.

Ai fini della quantificazione dei dati da assumere a riferimento (ricavi o compensi e redditi del 2003), deve farsi riferimento ai ricavi o compensi e ai redditi dichiarati per il 2003, anche se superiori a quelli minimi previsti dalla disciplina del concordato preventivo (comma 4). Deve tenersi conto inoltre degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative che abbiano comportato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati (comma 6).

5. Benefici ai soggetti che hanno aderito

Come anticipato, l'adesione al concordato preventivo per il 2003 e il 2004 comporta taluni benefici:

- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi (comma 7);
- la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che ne vengano richiesti dal cliente (comma 13);
- la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria (comma 8).

I benefici sono riconosciuti sempre che il contribuente abbia rispettato gli obblighi assunti con l'adesione al concordato, vale a dire:

- le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA debbono esporre ricavi o compensi nella misura minima stabilita per il 2003 e 2004;
- i ricavi o compensi del 2004 debbono risultare evidenziati nelle scritture contabili per l'anno 2004 (con una tolleranza minima, nel senso che i ricavi o compensi contabilizzati possono essere aumentati soltanto del 5% per raggiungere l'importo minimo da esporre in dichiarazione);
- le dichiarazioni presentate debbono esporre un reddito d'impresa o di lavoro autonomo nella misura minima prevista per il 2003 e 2004 e comunque non inferiore a 1.000 euro.

6. Vantaggi fiscali

Determinazione agevolata delle imposte

Sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il 2003 e 2004 che eccede quello dichiarato per il 2001 (eventualmente maggiorato in conseguenza dell'adeguamento dei ricavi o compensi dichiarati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore), l'imposta è determinata separatamente applicando:

- l'aliquota del 23%
- l'aliquota del 33% per i contribuenti con un reddito d'impresa o di lavoro autonomo 2001 superiore a 100.000 euro;
- l'aliquota del 33% per i soggetti IRPEG (comma 7).

Pertanto, per la generalità dei contribuenti interessati, l'adesione al concordato preventivo comporterà i seguenti oneri:

anno 2003

imposte sui redditi: reddito pari a quello del 2001, aliquote ordinarie
 reddito eccedente, aliquote 23% o 33%¹⁰;

anno 2004

imposte sui redditi: reddito pari a quello del 2001, aliquote ordinarie
 reddito eccedente, aliquote 23% o 33%.

Non sono previsti benefici ai fini IRAP o ai fini dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati.

Esonero dagli obblighi di documentazione

Per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione, sono sospesi gli obblighi tributari:

- di emissione dello scontrino fiscale
- di emissione della ricevuta fiscale (commi 3 e 13)¹¹.

Tali obblighi rimangono invece confermati qualora sia il cliente a richiedere tale documentazione (e pertanto strumenti quali i registratori di cassa e i bollettari di ricevute dovranno essere mantenuti).

Resta ferma la determinazione dell'IVA periodicamente dovuta, da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi effettuate (comma 13).

10 E' stata eliminata la esenzione dalle imposte sul reddito che il D.L. n. 269 citato, art. 33, comma 8, prevedeva, per la quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo eccedente il reddito del 2001 incrementato del 7%, a beneficio dei contribuenti che per il 2003 avessero dichiarato i ricavi o compensi minimi anche se gli stessi non risultassero dalle scritture contabili obbligatorie.

11 La norma non prevede un termine finale. Una conferma in questo senso si ricava dall'art. 33, comma 9, lett. c).

E' stata eliminata la sospensione dell'obbligo di emissione della fattura a favore di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, già prevista dall'art. 33, comma 9, del D.L. n. 269.

La sospensione dell’obbligo di certificazione è accompagnata dalla abrogazione delle sanzioni previste a carico del destinatario dello scontrino o della ricevuta fiscale¹² (comma 10).

Per i contribuenti che non aderiscano al concordato, restano fermi gli obblighi di documentazione oggi previsti (e in particolare quello di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale). Anzi le sanzioni per eventuali omissioni sono rafforzate, nel senso che, per la violazione dell’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta, la sanzione è aumentata (comma 11)¹³.

7. Vantaggi previdenziali

Per entrambi i due periodi d’imposta 2003 e 2004, è facoltativo il versamento dei contributi previdenziali sulla parte di reddito eccedente la soglia minima. Più precisamente, sulla quota di reddito incrementale che eccede il reddito minimo da dichiarare a seguito del concordato non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salva la facoltà per il contribuente che vi abbia interesse di tenerne conto a tali fini. In quest’ultimo caso, i contributi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale (comma 7).

8. Vantaggi in relazione ai poteri di accertamento della Finanza

Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento (anche parziale, ai sensi dell’art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973) ai fini fiscali e contributivi esclusivamente (comma 8):

- a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto (art. 39, primo comma, lett. a);
- b) se non state esattamente applicate le disposizioni sulla determinazione del reddito d’impresa (art. 39, primo comma, lett. b);
- c) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risulta in modo certo e diretto:
 - dalle notizie comunicate dallo stesso contribuente a richiesta dell’ufficio (verbali e questionari);
 - dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi;

¹² Cfr. art. 11, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

¹³ La sanzione passa dal 100% al 150% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. Cfr. art. 6, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

- dalle dichiarazioni di altri soggetti;
 - dai verbali relativi alle ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti;
 - da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio (art. 39, primo comma, lett. c);
- d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi alla impresa nonché dei dati e delle notizie raccolte dall'ufficio (art. 39, primo comma, lett. d, primo periodo);
- e) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore (art. 39, secondo comma, lett. c).

Ne deriva che, nei riguardi dei soggetti che aderiscano al concordato preventivo, gli uffici non potranno emettere accertamenti induttivi ai fini delle imposte sui redditi¹⁴, con la sola eccezione del caso in cui il contribuente non abbia tenuto o abbia sottratto le scritture contabili obbligatorie¹⁵. Agli uffici sono pure preclusi la ricostruzione indiretta degli imponibili, anche sulla base di presunzioni qualificate¹⁶, e gli accertamenti basati sugli studi di settore¹⁷.

Analoga preclusione degli accertamenti presuntivi vale ai fini IVA¹⁸, per la quale resta però ferma la disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto prevista dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.

9. Decadenza dei benefici

Il contribuente che abbia aderito al concordato preventivo e che non dovesse dichiarare ricavi o compensi e redditi nella misura minima sopra specificata (vedi precedente paragrafo 4), deve comunicarlo nella dichiarazione dei redditi.

¹⁴ Vale a dire accertamenti basati sull'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 (l'ufficio “determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti” (presunzioni gravi, precise e concordanti), quando la contabilità non è stata tenuta o è inattendibile.

¹⁵ Questa eccezione non è stata estesa agli accertamenti IVA.

¹⁶ Vale a dire accertamenti basati sull'art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973 (“L'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”).

¹⁷ Cfr. art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

¹⁸ Cfr. art. 55 e art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In tal caso si verifica la decadenza dei benefici di cui si è detto (vantaggi fiscali, vantaggi previdenziali, vantaggi ai fini dell'accertamento) e l'ufficio emette accertamento parziale sulla base dell'ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto dalla norma, che il contribuente si era obbligato a dichiarare. L'accertamento parziale è eseguito ai sensi dell'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (comma 9).

Ciò vale sia per il periodo d'imposta 2003 che per quello 2004.

In presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili, l'ufficio non emette accertamento parziale e trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione¹⁹ (comma 9, lett. *b*).

Gli obblighi di documentazione già sospesi (emissione dello scontrino fiscale; emissione della ricevuta fiscale) riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui il contribuente ha dato la comunicazione del mancato rispetto degli obblighi conseguenti al concordato preventivo (comma 9, lett. *c*).

¹⁹ Cfr. artt. 4 e seguenti del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.